

DISCIPLINARE SULLA CONCESSIONE USO DEL PARCO PUBBLICO IL BASTIONE PER L'ANNUALITA' 2022

In esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con Delibera n°130/2022 e della Determinazione della Responsabile del Settore n°5, n° 525 del 11/07/2022, si dispone la pubblicazione del presente disciplinare.

1. Oggetto della concessione in uso

Oggetto della concessione di uso è l'area verde denominata Parco Pubblico Il Bastione per una superficie di 2690 Mq, come indicato nella planimetria in allegato A) al presente regolamento, priva di chiosco bar e servizi igienici.

Pertanto oggetto della concessione è la particella individuata al Catasto Terreni del Comune di Volterra al Foglio 99, part. 425, qualità classe Ente Urbano, con esclusione della particella individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Volterra al Foglio 99, part. 425, sub 4, categoria C/1.

2. Modalità di richiesta dell'area

Con il presente disciplinare l'Amministrazione Comunale intende consentire e disciplinare l'uso del Parco Pubblico denominato "Il Bastione" da parte di Associazioni, Enti del Terzo Settore, Istituti scolastici per svolgervi manifestazioni che abbiano carattere sociale, culturale e ricreativo per la stagione estiva 2022. La richiesta di utilizzazione in All. C) dovrà essere rimessa, di norma trenta giorni prima della data di presunta utilizzazione, in forma scritta al Sindaco del Comune, dovrà pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente e dovrà contenere in modo chiaro le seguenti indicazioni:

- a) dati del richiedente
- b) periodo di utilizzazione previsto;
- c) il tipo di attività o manifestazione che si intende effettuare;
- d) le attrezzature di proprietà comunale e delle quali si prevede di far uso;
- e) dichiarazione di accettazione specifica e incondizionata al presente disciplinare di cui deve dichiararsi altresì di aver preso completa conoscenza
- f) dichiarazione di conoscenza dei valori ispiratori dell'amministrazione comunale sanciti nell'art. 3 dello statuto comunale

In caso di sovrapposizione di richieste nel medesimo periodo, verrà attribuita di norma la precedenza alla richiesta acquisita per prima al protocollo dell'Ente.

Le richieste d'uso presuppongono l'accettazione del presente disciplinare.

Le richieste contenenti la seguente documentazione:

1. **All. C Modello di domanda ed accettazione dei patti e delle condizioni per l'uso dell'area ecc. come sopra esposto, compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione/ Ente del Terzo Settore/ Istituto scolastico.**
2. **Copia documento di identità del soggetto sottoscrittore dei documenti di cui al precedente punto 1 ed al successivo punto 3.**
3. **Informativa privacy debitamente sottoscritta, per presa visione, dal legale rappresentante di cui al punto 1**

dovranno essere indirizzate al Comune di Volterra, Settore n. 5 Piazza dei Priori 1, 56048 VOLTERRA e tramesse **tramite PEC al seguente indirizzo: comune.volterra@postacert.toscana.it.** Nell'oggetto della PEC dovrà essere specificata la seguente dicitura: **“CONTIENE “RICHIESTA CONCESSIONE DI USO TEMPORANEO DEL PARCO PUBBLICO IL BASTIONE ANNUALITA' 2022”.**

In alternativa è consentita la presentazione dei suddetti documenti in unico plico chiuso, indirizzato al Comune di Volterra, Piazza dei Priori, 1, 56048 VOLTERRA, recante sul frontespizio la seguente dizione “CONTIENE “RICHIESTA CONCESSIONE DI USO TEMPORANEO DEL PARCO PUBBLICO IL BASTIONE ANNUALITA' 2022” ed i riferimenti del mittente, a mano, per posta o per corriere all'Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in Volterra, Piazza dei Priori, 12, nell'orario di apertura al pubblico, (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione.

La domanda, il documento di accettazione dei patti e delle condizioni per l'uso dell'area e l'informativa privacy devono essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione/ Ente del Terzo Settore/ Istituto scolastico richiedente.

3. Condizioni della concessione in uso

L'uso del parco deve essere improntato al massimo rispetto.

E' fatto divieto di tenere manifestazioni, spettacoli, intrattenimenti che possano evidenziare atti di violenza su persone o animali.

Il concessionario in uso potrà svolgere all'interno del parco le attività proposte **previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa di settore.** Pertanto tutte le eventuali autorizzazioni aggiuntive, complementari o funzionali alla concessione dell'area dovranno essere acquisite dal proponente.

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della leggi di natura urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, TULPS, commerciale, dei regolamenti comunali vigenti e dei principi ispiratori del Comune di Volterra sanciti nell'art. 3 dello Statuto Comunale “Valori Fondamentali” ;

Deve essere consentito l'accesso da parte del personale di vigilanza comunale agli spazi riservati alla realizzazione dell'iniziativa per eventuali controlli ed interventi di competenza;

L'eventuale delimitazione e chiusura degli spazi concessi dovrà essere eseguita a cura e a spese del concessionario, previo parere dell'ufficio tecnico circa il posizionamento delle recinzioni.

Il parco e le attrezzature di proprietà comunale vengono concessi in uso nelle condizioni in cui si trovano e dovranno essere riconsegnati in perfetto stato al termine dell'uso. Il concessionario dovrà infatti provvedere al ripristino dei luoghi, al termine dell'iniziativa.

Nel caso in cui per lo svolgimento di talune attività occorranza servizi particolari o si renda opportuno l'uso di allestimenti diversi da quelli messi a disposizione dell'Amministrazione, i soggetti concessionari in uso provvederanno in proprio, previa autorizzazione del funzionario incaricato da richiedere al momento della presentazione della domanda di concessione. Il concessionario dovrà richiedere il parere all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il concessionario in uso dovrà segnalare immediatamente all'amministrazione comunale eventuali danni riscontrati o provocati

L'Amministrazione si riserva di poter revocare per ragioni di pubblico interesse, la concessione rilasciata

Il titolare della concessione dovrà garantire il rispetto della normativa vigente in materia di rumorosità e di inquinamento acustico e luminoso.

E' vietato da parte dei concessionari depositare presso il parco proprie attrezzature o altro materiale.

Il Comune potrà sospendere o revocare la concessione rilasciata qualora si manifestino prioritarie esigenze di interesse pubblico o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo del Parco da parte del concessionario in uso.

I pubblici spettacoli che potranno svolgersi nell'area concessa si intendono temporanei quindi manifestazioni temporanee e/o di trattenimento che si svolgono in un preciso arco temporale, cioè eventi caratterizzati da una durata breve e ben definita, quindi non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita;

Non potrà essere concesso per più di 2 giorni al mese l'uso del parco per pubblici spettacoli a carattere musicale Nel caso di pubblico spettacolo a carattere musicale, il Comune alla

licenza per pubblico spettacolo, prevista dagli artt. 68 e 69 del TULPS e alla licenza di agibilità, prevista dal successivo art. 80 TULPS (R.D n. 733/1931; artt. 141 s. R.D. n. 635/1940); può rilasciare eventuali deroghe ai limiti di emissione e di immissione acustica previsti dal DPCM 14/11/1997 ed attribuiti nel Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) alle zone in cui sono ubicate. Nella legge 447 del 26/10/1995, LRT 89/1998 e nel regolamento delle attività rumorose adottato dal comune vengono indicate le tipologie delle deroghe, le modalità di presentazione delle richieste nonché richiamati i limiti di emissione, gli orari, i tempi, i requisiti e le condizioni indicati nel DPRGT 2/R del 2014. Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate dal Comune acquisendo, quando previsto dal DPRGT 2/R del 2014, il parere dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

4- Tariffe

Il concessionario è tenuto al pagamento delle tariffe in allegato D) comprensive altresì dei costi energetici fino al limite massimo della potenza attualmente disponibile. Le tariffe sono intese con riferimento al periodo di occupazione degli spazi durante il quale non è consentito l'accesso alla collettività e comprendono il periodo necessario al montaggio e smontaggio delle attrezzature secondo tempi definiti in accordo con l'ufficio tecnico.

Qualora il concessionario necessiti di potenza superiore a quella disponibile dovrà inoltrare all'ENEL apposita richiesta di attivazione di utenza straordinaria per l'intera potenza necessaria per la realizzazione dell'iniziativa. Ogni onere e costo relativo all'attivazione di detta utenza e al consumo di energia elettrica sarà sostenuto direttamente dal concessionario.

Gli importi dovuti, stabiliti nelle condizioni d'utilizzo, vanno versati alla Cassa comunale entro 30 giorni dal rilascio della concessione

Art. 4 - Oneri e responsabilità del concessionario

Il Concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dello svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

Il Concessionario in uso è tenuto alla stipula di idonea polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a cose e persone che potessero verificarsi nell'area oggetto dell'attività (anche durante l'allestimento e disallestimento delle eventuali attrezzature), **da valutarsi sulla base della complessità della manifestazione da realizzare.**

L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da danni che a qualsiasi titolo si verificano nel corso della manifestazione.

Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti, il Comune può escluderlo da ulteriori concessioni nel corso dell'anno. Nel caso di danni ai beni comunali sarà trattenuta la cauzione versata pari a euro 100,00.. La eventuale parte eccedente del danno sarà addebitata al soggetto organizzatore. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc comunque riconducibili all'onere di sorveglianza, si applicherà quanto sopra.

Volterra, lì 12/07/2022

La Responsabile del Settore n°5
del Comune di Volterra

Rossella Trafeli

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*